



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TRIESTE

Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

REGOLAMENTO SUL VERDE



Area Città e Territorio

Direttore dott. arch. Marina Cassin

Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

Direttore dott. arch. Antonia Merizzi

Gruppo di lavoro

Coordinatore dott. forestale Alfonso Tomè

dott. arch. Anna Nisi

dott. arch. Francesco Lomuscio

dott.ssa Rossana Zagaria

dott.ssa Martina Fajt

Approvato con D.C. N°13 dd 07/04/2014
In vigore dal 30/04/2014

INDICE

Premessa - Definizioni

Titolo I - Ambito di applicazione

Art. 1 – Finalità e scopo del regolamento

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Titolo II - Norme generali per la tutela del verde pubblico

Art. 3 – Presenze vegetali

Art. 4 – Scavi in prossimità di alberi e arbusti

Art. 5 – Linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi

Art. 6 – Segnalazione di cantieri stradali

Art. 7 – Allestimento cantieri su aree verdi e alberate

Art. 8 – Manomissione del terreno durante gli scavi

Art. 9 – Manomissione dei prati estensivi e tappeti erbosi

Art. 10 – Manomissione del verde orizzontale

Art. 11 – Manomissione di superfici pavimentate ed impianti

Art. 12 – Manomissione di arredi giochi e recinzioni

Art. 13 – Interventi agronomici specializzati

Art. 14 – Contenitori per la raccolta di rifiuti in prossimità alberature

Art. 15 – Difesa fitosanitaria e controllo di specie infestanti

Titolo III - Autorizzazioni e stime negli spazi verdi pubblici

Art. 16 – Autorizzazioni per interventi di manomissione e/o occupazione

Art. 17 – Autorizzazioni per la raccolta di legname

Art. 18 – Ripristini e modalità di pagamento

Art. 19 – Danni non ripristinabili a soggetti arborei. Stima valore ornamentale e danno biologico all'apparato radicale

Titolo IV - Uso e fruizione degli spazi verdi e di gioco

Art. 20 – Destinazione degli spazi verdi

Art. 21 – Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde

Art. 22 – Gioco

Art. 23 – Attività sportive e motorie

Art. 24 – Spazi per cani

Art. 25 – Attività di commercio all'interno di parchi e giardini

Art. 26 – Attività di animazione

Art. 27 – Raccolta esemplari della vegetazione

Titolo V – Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde pubblico affidamento e sponsorizzazione

Art. 28 – Generalità

Art. 29 – Affidamento

Art. 30 – Tipologia delle aree da affidare

Art. 31 – Tipologia dei soggetti affidatari

Art. 32 – Interventi ammessi nelle aree affidate

Art. 33 – Affidamento di spazi verdi per attività di giardinaggio

Art. 34 – Affidamento di orti sociali - urbani

Art. 35 – Affidamento di spazi verdi con sistema della sponsorizzazione

Titolo VI - Divieti

Art. 36 – Divieti

Titolo VII - Indirizzi progettuali per nuove realizzazioni nelle aree di verde pubblico

Art. 37 – Progettazione di spazi verdi delle aree destinate ad opere di urbanizzazione

Art. 38 – Progettazione delle aree verdi pubbliche

Art. 39 – Disposizioni per nuovi spazi verdi in ambito extra-urbano

Art. 40 – Arredo verde delle aree destinate a parcheggio

Art. 41 – Alberature lungo la viabilità urbana

Art. 42 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

Art. 43 – Abbattimenti

Art. 44 – Potature

Art. 45 – Censimento alberature

Art. 46 – Alberi di pregio

Titolo VIII – Verde privato

Art. 47 – Indirizzi gestionali

Titolo IX - Sanzioni relative alla violazione delle norme

Art. 48 – Vigilanza

Art. 49 – Sanzioni

Titolo XI - Norme finali

Art. 50 – Abrogazioni

Art. 51 – Entrata in vigore

Art. 52 – Varianti

ALLEGATO A

Metodologie di stima del valore ornamentale

Metodologia di stima del danno biologico all'apparato radicale

ALLEGATO B

Specie vegetali consigliate nel territorio comunale

Titolo I

Ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità e scopo del regolamento

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la qualità della vita e il paesaggio. Esplica funzioni di depurazione dell'aria e delle acque, di miglioramento del suolo, di rifugio per la vita animale e di produzione di varietà biologica.
2. L'Amministrazione comunale ne riconosce l'importanza per gli aspetti culturali e ricreativi e, con il presente regolamento, intende salvaguardare le aree a verde pubblico e le aree a verde privato, che contribuiscono a migliorare il paesaggio urbano e a produrre i benefici dianzi citati anche nell'ambito degli indirizzi espressi dalla L.10/2013 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
3. Le disposizioni del presente regolamento perseguono il fine di tutelare il patrimonio vegetazionale del territorio comunale, mantenendone le caratteristiche strutturali e morfologiche, sviluppandone anche l'estensione, quale fattore essenziale della qualità ambientale, garantendone la funzione e la fruizione da parte della collettività, nel rispetto dei parametri di sicurezza per l'igiene e l'incolumità pubblica.
4. L'Amministrazione comunale di Trieste, in considerazione del pregio ecologico paesaggistico delle superfici forestali del Comune di Trieste e della necessità di realizzare una gestione corretta delle stesse, con deliberazione giunta n. 236 dd. 9 giugno 2005 ha aderito al PEFC (Programma per il riconoscimento di schemi di certificazione forestale) valorizzando in tal modo la salvaguardia delle superfici forestali triestine ed il patrimonio del Parco del Carso. Tale iniziativa è propedeutica alla certificazione ecologica dei boschi.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) Per il verde pubblico
 - il mantenimento, la cura, la realizzazione e la salvaguardia di:
 - alberature;
 - boschi;
 - parchi urbani;
 - parchi, giardini e giardini storici;
 - verde spartitraffico, aiuole, fioriere e conche delle alberature;
 - spazi verdi pertinenziali di immobili di proprietà comunale;
 - aree gioco pubbliche;
 - aree a vocazione orticola con funzioni sociali;
 - aree verdi patrimoniali;
 - alberi di pregio;
 - l'uso e la fruizione degli spazi verdi e di gioco;
 - le modalità di coinvolgimento del cittadino per la promozione della cultura del verde, l'affidamento e la sponsorizzazione degli spazi verdi al fine della loro gestione e manutenzione;
 - le attività vietate nell'uso degli spazi verdi e di gioco;
 - il regime autorizzativo.

b) Per il verde privato

– la modalità di intervento sulle alberature di pregio di parchi e giardini situati nelle aree A,B,C e G del P.R.G.C.

2. Il presente regolamento disciplina altresì le sanzioni per inottemperanza alle prescrizioni ivi contenute.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle aree verdi assoggettate ad uso civico.

Titolo II

Norme generali per la tutela del verde pubblico

Art. 3 - Presenze vegetali

1. Gli interventi o l'utilizzo di aree che coinvolgono i beni oggetto del presente regolamento, indicati all'art. 2, 1° comma lett. a), devono tenere in considerazione, fin dalle fasi preliminari di progettazione o richiesta d'uso, delle piante già presenti in loco e quelle che si prevedono di mettere a dimora, nonché il loro spazio minimo vitale, adeguando alle loro naturali capacità di sviluppo e alle finalità di conservazione, le future scelte tecniche e progettuali.
2. Gli alberi, i prati, i cespugli ed i principali arredi verdi possono essere compromessi dagli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, solo in caso di impossibilità di utilizzare scelte alternative tecnicamente accettabili e dimostrate che ne garantiscano l'integrità, e comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e tenuto conto del preventivo parere del Servizio comunale competente della progettazione, manutenzione e gestione degli spazi verdi.
3. Al fine di permettere la corretta manutenzione e gestione della vegetazione e degli spazi verdi, su tutte le aree pubbliche dovranno essere garantite l'accessibilità e l'occupazione temporanea dei luoghi sia ai mezzi che agli operatori del verde.

Art. 4 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti

1. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non può essere inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza (altezza > 12 m), a m. 1,50 per gli alberi di terza grandezza (altezza < 12 m) e per gli arbusti.
2. In casi di comprovata e documentata necessità, e comunque su istanza scritta del richiedente, il Servizio competente della gestione del verde può rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopraccitate. In tal caso gli scavi non potranno essere ritombati senza il preventivo assenso scritto dei tecnici del Servizio competente della gestione del verde. Nel concedere tali deroghe, il Servizio può richiedere in via preventiva un'indagine sugli apparati radicali. L'esecutore dovrà assumere idonea documentazione fotografica dello scavo sia prima che dopo l'intervento ed inoltrarla al Servizio competente.
3. Il Servizio competente della gestione del verde si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico, qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o fitopatologiche.
4. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile

alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, gli scavi vanno eseguiti adottando ogni precauzione per evitare il danneggiamento o il taglio delle radici, anche mediante l'impiego di metodologie particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (con spingitubo, ad aria, aspirato ecc.).

5. Qualora, durante gli scavi, non sia possibile evitare la rimozione di radici, sempre previo assenso del Servizio competente della gestione del verde, queste dovranno essere asportate con taglio netto, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli. I principi attivi da impiegare saranno quelli di mercato e di comprovata efficacia approvati dal Servizio competente. In caso di scavi aperti per più di una settimana gli apparati radicali dovranno essere mantenuti umidi e protetti dalla disidratazione mediante stuoie o geotessuti.

Art. 5 – Linee tecnologiche aeree ed illuminazione in prossimità di alberi

1. All'interno di parchi e dei giardini pubblici e lungo i viali alberati la realizzazione di nuovi impianti tecnologici che interessino o siano in prossimità della chioma delle alberature dovrà essere eseguita con conduttori di tipo isolato. I nuovi impianti tecnologici e di illuminazione dovranno tenere conto della presenza delle alberature ed adeguare gli standard progettuali al fine di mantenere l'integrità delle piante.
2. Sempre all'interno di parchi e giardini pubblici e lungo i viali alberati, gli impianti esistenti che utilizzano conduttori non isolati dovranno essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In caso di mancato adeguamento nei termini di cui al precedente comma, l'Amministrazione comunale addebiterà al responsabile dell'impianto non conforme i maggiori oneri derivanti dall'aggravio dei lavori per la manutenzione del verde interessato.

Art. 6 - Segnalazione di cantieri stradali

1. È fatto obbligo a tutti i Servizi comunali, alle Aziende Speciali e ad altri Enti o imprese che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberature stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali del Servizio competente della gestione del verde i cantieri che possono causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.
2. Tutti i cantieri dovranno rispettare le prescrizioni indicate nell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 7 - Allestimento cantieri su aree verdi e alberate

1. In caso di allestimento di cantieri su aree verdi ed alberate od in adiacenza di esse, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni al fine di garantire la tutela del verde interessato:
 - a. *Alberature* – Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere adeguatamente protetti al fine di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.
 - b. *Fusto* – Il fusto deve essere munito di un rivestimento rigido che lo protegga da eventuali urti. È vietata ogni infissione di chiodi o appoggi, installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, salvo specifiche deroghe rilasciate di volta in volta dal Servizio competente della gestione del verde.
 - c. *Radici* – È vietato l'accatastamento di materiali, l'impianto di messa a terra, la scarifica e ricarica del suolo, nonché il transito con mezzi di cantiere sull'area di insidenza delle piante. Nell'impossibilità di evitare il transito, deve essere realizzata

sull'area d'insidenza delle piante una copertura rigida del suolo che lo protegga dal costipamento. Qualora le acque meteoriche non fossero canalizzate, particolare attenzione dovrà essere posta allo smaltimento delle acque di lavaggio, alla manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.), nonché al governo delle fonti di calore e di fuoco che non dovranno interessare le superfici a verde e quelle dell'area d'insidenza degli alberi.

- d. *Chioma* – Qualora nel cantiere agiscano macchine operatrici a benna mobile, va posta ad adeguata distanza dal fusto una recinzione che delimiti il raggio di azione del braccio mobile.
 - e. *Alberature di pregio* – Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione di cui all'art.46, può essere imposta dal Servizio competente della gestione del verde l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.
2. Va sempre mantenuto libero l'accesso alle piante ed alle aree verdi per tutti gli interventi ispettivi ritenuti necessari dal Servizio competente della gestione del verde.
 3. Nell'installazione di manufatti di cantiere, oltre a quanto specificato sopra, non deve essere lesa l'apparato radicale e aereo degli alberi presenti in loco; nella richiesta di installazione di manufatti vanno indicati anche gli ingombri in altezza.

Art. 8 - Manomissione del terreno durante gli scavi

1. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi, se contenente materiale estraneo (come calcestruzzo, laterizi, materiali bituminosi, materiale proveniente da demolizioni, ecc.), nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali, deve essere immediatamente allontanato dal cantiere.
2. La manomissione in prossimità delle radici va eseguita con tecniche di scavo a basso impatto (ad es. ad aria o aspirato).
3. A manomissione ultimata, la colmatura degli scavi, in prossimità degli apparati radicali delle piante (alberi e arbusti), va effettuata, previa disinfezione con soluzione di ossicloruro di rame o altro prodotto anticrittogamico di comprovata efficacia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terreno vegetale di medio impasto per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa;
 - b) accurato assestamento e livellamento del terreno, con lieve sovra sesto.
4. Qualora in prossimità degli scavi sia esistente un impianto di irrigazione, lo stesso deve essere salvaguardato e/o ripristinato in caso di danneggiamento o manomissione.

Art. 9 - Manomissione dei prati estensivi e tappeti erbosi

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione di prati estensivi o tappeti erbosi dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa dell'intervento proposto e da idonea documentazione fotografica, anche al fine di evitare danneggiamenti agli eventuali impianti d'irrigazione presenti.
2. La manomissione dovrà rispettare le prescrizioni impartite in sede di autorizzazione.
3. In ogni caso, nel ripristino, il miscuglio erbaceo da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso dovrà essere particolarmente selezionato al fine di risultare conforme al preesistente. In aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza, sarà effettuato il ripristino a "pronto effetto", includendo nell'onere del ripristino anche quello di

manutenzione fino ad avvenuto attecchimento, accertato dai tecnici del Servizio competente della gestione del verde.

Art. 10 - Manomissioni del verde orizzontale

1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione del Verde orizzontale (superfici con piante arbustive, fiorifere, tappezzanti, piccoli alberi allestite in maniera tale da costituire un unico impianto omogeneo) dovrà essere accompagnata da una relazione esplicativa dell'intervento proposto che evidenzi le possibili interferenze e alterazioni e da idonea documentazione fotografica dello stato di fatto anche al fine di evitare danneggiamenti agli impianti d'irrigazione.
2. Gli elementi vegetali manomessi o danneggiati vanno in ogni caso ripristinati, includendo nell'onere del ripristino anche quello di manutenzione fino ad avvenuto attecchimento accertato dai tecnici del Servizio competente della gestione del verde.

Art. 11 - Manomissioni di superfici pavimentate ed impianti

1. Qualora la manomissione o il danneggiamento interessi cordoli, pavimentazioni od impianti in sottosuolo in gestione al Servizio competente della gestione del verde, quali (elettrici, di irrigazione, ecc.), gli stessi dovranno essere ripristinati mantenendo le caratteristiche originarie.

Art. 12 - Manomissioni di arredi, giochi e recinzioni

1. Il ripristino a seguito di danneggiamento, demolizione o rimozione di arredi, giochi e recinzioni, anche se nelle immediate vicinanze del cantiere o sulla strada di accesso, sarà effettuato dal soggetto preventivamente autorizzato dal Servizio competente della gestione del verde, alle condizioni e con le modalità imposte dal Servizio stesso, ovvero con esecuzione d'ufficio.

Art. 13 - Interventi agronomici specializzati

1. Qualora nel corso dei lavori dovessero verificarsi danni alle alberature o ad altri elementi vegetali, il concessionario dell'area dovrà eseguire a sua cura e spese qualsiasi intervento si rendesse necessario, per mezzo di un'impresa specializzata in opere a verde, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio competente della gestione del verde.
2. La procedura di cui al superiore comma 1 vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi, da sottoporre al Servizio competente della gestione del verde che valuterà la fattibilità e la conformità tecnica dell'intervento.

Art. 14 - Contenitori per la raccolta di rifiuti in prossimità di alberature

1. I contenitori per la raccolta di rifiuti devono essere collocati ad una distanza non inferiore a due metri dalle alberature presenti.
2. Il Servizio competente della gestione del verde potrà concedere eventuali deroghe per i casi di comprovata impossibilità ad ottemperare al rispetto di tale limite.
3. In ogni caso le operazioni di carico e scarico dei contenitori con mezzi automatizzati non devono interferire ed arrecare danno alla chioma degli alberi.

Art. 15 - Difesa fitosanitaria e controllo di specie infestanti

1. Gli interventi di fitoprofilassi vanno autorizzati o, se del caso, eseguiti direttamente dal Servizio competente della gestione del verde con le modalità ritenute più adeguate al

momento dell'intervento e comunque sempre nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.

2. In tale tipo di lotta e controllo dei parassiti e delle specie infestanti saranno privilegiate le misure di tipo preventivo volte a ridurre al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorarne le condizioni di vita ed il contesto ambientale di sviluppo.
3. Per le piante del genere "Platanus", o altre specie vegetali, si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di "lotta obbligata" per la difesa fitosanitaria.
4. Per quanto attiene alla lotta alle specie vegetali infestanti, in base alla normativa vigente, la competenza è della Regione Friuli Venezia Giulia; l'Amministrazione comunale si farà parte attiva per opera di sensibilizzazione presso i soggetti privati e per qualunque intervento finalizzato al controllo di specie infestanti in sinergia con gli uffici regionali, con particolare attenzione nel caso di aree di cantiere, su spazi verdi pubblici o di interventi di riqualificazione di parchi storici.

Titolo III

Autorizzazioni e stime negli spazi verdi pubblici

Art. 16 - Autorizzazioni per interventi di manomissione e/o occupazione

1. A far data dall'esecutività del presente regolamento tutte le iniziative private nonché quelle avviate dai Servizi comunali che vadano ad interessare i beni in concessione o di proprietà dell'Amministrazione comunale tutelati dal presente regolamento, devono ottenere il parere favorevole del Servizio competente della gestione del verde, che rilascia apposita autorizzazione alla manomissione e/o occupazione per la parte di propria competenza.
2. Alla richiesta di manomissione e/o occupazione degli spazi pubblici che interferiscano o interessino anche marginalmente aree verdi o singole piante va allegata una planimetria opportunamente quotata, riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area, sul viale, o del soggetto arboreo oggetto della manomissione o interferenza, estesa ad una porzione di terreno di almeno 10 m oltre il limite di intervento e ad ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro/interferenza che si andrà ad eseguire (aree di cantiere, ingombri, sezioni degli scavi, ecc.). Quanto sopra deve essere accompagnato da una idonea documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito.
3. La richiesta deve inoltre contenere:
 - a- la durata degli interventi;
 - b- le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi che si intendono adottare;
 - c- l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare l'Amministrazione comunale di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione;
 - d- l'avvenuto versamento a titolo di cauzione di un importo pari al valore delle piante, degli elementi vegetali, manufatti ed arredi coinvolti, o adiacenti all'area occupata, compresi anche eventuali oneri di manutenzione, così come stimato dal Servizio competente della gestione del verde in base alla tabella A ed ai prezzi in vigore al momento della richiesta;
 - e- per gli interventi di cui è committente il Comune, l'impegno di cui alla lett. c) e la cauzione di cui alla lett. d) dovranno essere corrisposti dall'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 17 – Autorizzazioni per la raccolta di legname

1. La raccolta e l'asporto di legname all'interno dei Parchi in gestione al Servizio competente della gestione del verde possono essere effettuati nel periodo autunnale/invernale. Le relative istanze autorizzative devono pervenire al Servizio competente; può essere anche

autorizzata la sramatura dei rami morti e la depezzatura degli alberi secchi a terra secondo le prescrizioni tecniche indicate dal Servizio.

2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata per i terreni patrimoniali e demaniali dal Servizio competente di tali beni.

Art. 18 - Ripristini e modalità di pagamento

1. L'onere per il ripristino del verde manomesso è imputato all'autore della manomissione stessa.
2. È considerato ad ogni effetto responsabile del danneggiamento anche il concessionario dei lavori o del cantiere immediatamente adiacente al luogo del danneggiamento, ancorché questi si avvalga di imprese appaltatrici o subappaltatrici diverse.
3. La corretta esecuzione dei lavori di ripristino sarà verificata dal Servizio competente della gestione del verde.
4. Nel caso di danni conseguenti ad un lavoro mal eseguito, previa diffida ad adempiere, il Servizio competente della gestione del verde provvederà al ripristino d'ufficio con conseguente trattenuta diretta sulla cauzione della spesa relativa sostenuta.
5. L'importo dei lavori di ripristino sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Servizio competente della gestione del verde con le ditte di manutenzione ordinaria; tale importo verrà maggiorato del 20%, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia effettuato in economia o con imprese specializzate, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo di qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino. Il pagamento a consuntivo del ripristino deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
6. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi legali e di mora previsti dalla normativa in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Art. 19 - Danni non ripristinabili a soggetti arborei. Stima valore ornamentale e danno biologico all'apparato radicale

1. In caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei, oltre a quanto riportato al precedente articolo, rimane salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell'Amministrazione di addebito al concessionario sia del valore ornamentale sia del danno biologico determinati secondo quanto indicato nelle tabelle allegate sub A) per i casi di seguito specificati.
2. *Abbattimenti e ferite* - Nel caso di piante danneggiate, abbattute o da abbattere perché compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, mezzi d'opera o atti vandalici, dovrà essere corrisposto da parte dell'autore del danno o dell'esecutore e direttore dei lavori, responsabili in solido, un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.
3. *Interventi sulla chioma* - Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, capitozzature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

4. *Interventi sugli apparati radicali* - Nel caso vengano arrecati danneggiamenti agli apparati radicali a seguito di interventi non autorizzati o non correttamente eseguiti, il Comune chiederà un indennizzo pari al danno biologico arrecato alla pianta.

Titolo IV

Uso e fruizione degli spazi verdi e di gioco pubblici

Art. 20- Destinazione degli spazi verdi

1. Gli spazi verdi vengono riservati al benessere psicofisico del cittadino, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero e ad attività sociali e/o ricreative.
2. Gli spazi verdi possono essere affidati secondo le disposizioni del successivo titolo V.

Art. 21 – Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde

1. Il presente Titolo IV disciplina le forme d'uso degli spazi verdi e lo svolgimento delle attività di seguito elencate:
 - a- gioco;
 - b- attività sportive e attività motorie;
 - c- spazi per cani;
 - d- attività di animazione.

Art. 22 – Gioco

1. Il gioco dei bambini e dei ragazzi fino a 12 anni di età è consentito nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini, delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
2. Il gioco dei frequentatori che superano i 12 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati a tale scopo. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.
3. Nelle aree attrezzate delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative, è vietato fumare, consumare bevande alcoliche ed è vietato l'accesso ai cani.

Art. 23 – Attività sportive e motorie

1. Tutte le attività sportive e motorie possono essere effettuate, ad eccezione di quelle che possono disturbare il tranquillo godimento del verde, queste ultime attività si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica. All'interno dei parchi e dei giardini pubblici, compatibilmente con gli spazi disponibili, possono essere individuate aree da dotare di appositi attrezzi per l'attività motoria dei fruitori.

Art. 24 – Spazi per cani

1. Nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi e giardini, è consentito l'accesso ai cani, accompagnati dal detentore, con l'uso obbligatorio del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola, fatte salve le eventuali limitazioni all'accesso di cui all'art. 36 comma 2.
2. Nelle aree destinate all'attività motoria dei cani, delimitate ed indicate con apposita segnaletica, gli animali, ad eccezione di quelli per i quali siano previste specifiche limitazioni e prescrizioni, possono essere lasciati liberi, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilanza

responsabilità degli accompagnatori, senza però che ciò determini danni alle piante o alle strutture presenti.

3. Rimane l'obbligo in capo al detentore del cane di asportare gli eventuali escrementi prodotti dal proprio animale, nonché di risarcire eventuali danni a cose o persone.

Art. 25 – Attività di commercio all'interno di parchi e giardini

1. All'interno di parchi e giardini è consentito lo svolgimento a norma di legge di attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stabile, solo nel caso che dette attività siano esercitate all'interno di strutture esistenti eventualmente da riattare, o in forma itinerante.
2. In entrambi i casi lo svolgimento è consentito nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previa autorizzazione del Servizio competente ed a condizione che tale attività non arrechi danno al verde orizzontale, agli alberi, agli apparati radicali ed alle eventuali attrezzature ed impianti ivi presenti.
3. Il rapporto tra richiedente ed Amministrazione sarà disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dalle parti e avverrà a seguito di un provvedimento dirigenziale di concessione dell'immobile e dell'area verde da mantenere.

Art. 26 - Attività di animazione

1. Le manifestazioni e le attività di animazione sono consentite previa autorizzazione del Servizio competente della gestione del verde.
2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. Nell'esercizio di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia, ed agli organizzatori è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.
3. A garanzia degli obblighi di cui ai precedenti commi potrà essere richiesto dal Servizio competente della gestione del verde un adeguato deposito cauzionale rapportato alla valenza ambientale e naturalistica del sito coinvolto, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate sub A.
4. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo organizzatore per un periodo di almeno 24 mesi.

Art. 27 – Raccolta di esemplari della vegetazione

1. Nei boschi e nei parchi urbani la raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, sono consentite nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia.

Titolo V

*Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde pubblico:
affidamento e sponsorizzazione*

Art. 28 – Generalità

1. La vastità delle zone verdi pubbliche nonché del relativo obbligo di garantire la manutenzione, e l'esigenza diffusa dei cittadini di svolgere attività di giardinaggio/coltivazione per fini ricreativi, socio-culturali, hobbistici o per desiderio di contribuire a dare una buona immagine della città, rendono opportuno il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione del patrimonio verde del territorio comunale.

2. Con il presente regolamento si intende disciplinare l'affidamento, con concessione d'uso saltuaria, degli spazi verdi pubblici da parte dei soggetti descritti dall'art. 31, denominati di seguito soggetti affidatari.
3. Il verde pubblico dato in affidamento mantiene le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti e deve mantenere la fruizione pubblica, fatta eccezione per le aree destinate ad "orto sociale-urbano" per la sola parte destinata alla coltivazione.
4. L'amministrazione Comunale, a tutela dell'ambiente urbano, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontaria, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o di preparazione rivolti alla cittadinanza e ai soggetti affidatari, finalizzati alla cultura del verde.

Art. 29 – Affidamento

1. Con il termine di "affidamento" si intende la conduzione, con interventi di pulizia /manutenzione, riqualificazione degli spazi verdi comunali su aree generalmente di piccola estensione, svolta da privati in forma di volontariato.
2. Le tipologie di affidamento, con valenza ricreativa e socio-culturale, nonché hobbistica, sono finalizzate:
 - a. all'attività di giardinaggio, di cui al successivo articolo 33,
 - b. all'attività di coltivazione ortofrutticola e floricola di cui al successivo articolo 34,
 - c. all'attività di pulizia e/o giardinaggio attraverso forme di sponsorizzazione di cui all'articolo 35.
3. Con provvedimento dirigenziale, saranno identificati gli spazi verdi da concedere nonché le procedure e le modalità del loro affidamento; con tale provvedimento dirigenziale si provvederà, altresì, all'approvazione:
 - a. dello schema tipo dell'avviso pubblico;
 - b. del modello della domanda di affidamento;
 - c. dello schema tipo di convenzione regolante i rapporti tra il Comune concedente e l'affidatario.
4. L'affidamento avverrà a seguito di un provvedimento dirigenziale di concessione dell'area e sarà disciplinato da apposita convenzione sottoscritta dalle parti, con la quale i soggetti affidatari si impegneranno ad utilizzare l'area alle condizioni contenute nella medesima convenzione.
5. I mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle attività di cui all'art. 32 devono essere forniti dal soggetto autorizzato, che dovrà altresì garantire l'assolvimento di ogni obbligo assicurativo e di sicurezza.
6. E' fatta salva la possibilità di realizzare, su proposta autonoma da parte dei cittadini nell'ottica dei principi di sussidiarietà orizzontale, progetti di riqualificazione e animazione di aree verdi qualora ritenuti coerenti con i programmi dell'Amministrazione comunale.

Art. 30 – Tipologia delle aree da affidare

1. Possono essere oggetto di affidamento le seguenti tipologie di spazi verdi ad uso pubblico:

- a) aree verdi già attrezzate;
- b) aiuole stradali spartitraffico e rotatorie;
- c) aree di pertinenza di edifici scolastici;
- d) altre aree verdi, comprese le fioriere;
- e) aiuole fiorite;
- f) orti sociali- urbani;
- g) aree verdi patrimoniali.

Art. 31 – Tipologia dei soggetti affidatari

1. Gli spazi e le aree indicati al precedente art. 30 possono essere affidati a:
 - a) cittadini singoli;
 - b) cittadini costituiti in forma associata (quali, a titolo d'esempio, associazioni culturali, ricreative, sportive, circoli, comitati, fondazioni);
 - c) organizzazioni di volontariato;
 - d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - e) parrocchie ed enti religiosi;
 - f) operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al punto 1- lettera b), per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

Art. 32 – Interventi ammessi nelle aree affidate

1. Gli interventi sulle aree verdi affidate possono comprendere:
 - a) la manutenzione ordinaria, come ad esempio: la pulizia, lo sfalcio periodico dei prati e il relativo conferimento dei rifiuti, la lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, la cura e la sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, l'annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela e alla cura dell'area verde; gli interventi saranno definiti in sede di convenzione, anche in funzione della tipologia e delle caratteristiche dell'area.
 - b) la riqualificazione dell'area, cioè una nuova sistemazione dell'area verde, anche con la messa a dimora di fiori, alberi, arbusti e siepi e l'inserimento di nuovi arredi urbani; gli interventi saranno definiti in sede di convenzione, anche in funzione della tipologia e alle caratteristiche dell'area.
 - c) la coltivazione degli orti urbani, sulle aree all'uopo allestite dal Comune, con ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto affidatario; gli interventi saranno definiti in sede di convenzione, anche in funzione della tipologia e alle caratteristiche dell'area.
2. Per tutti gli interventi ammessi dal presente regolamento è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione delle attività di cui all'art.25 che andranno comunque autorizzate dal servizio competente, in relazione alle caratteristiche e agli usi dell'area.
3. Il mancato rispetto del comma 2 comporta la perdita del diritto

Art. 33 – Affidamento di spazi verdi per attività di giardinaggio

1. E' consentito l'affidamento, a titolo gratuito, di aree di verde pubblico per svolgere, senza scopo di lucro e per scopi meramente ricreativi, attività di giardinaggio con valenza socio- culturale e di partecipazione al bene comune, per il mantenimento decoroso delle aree verdi conservandone la destinazione d'uso pubblica e la libera fruibilità collettiva.

2. Con deliberazione giuntale viene definita l'entità di un eventuale contributo destinato all'affidatario, quale rimborso forfetario annuale riferito ai costi vivi sostenuti dall'affidatario stesso, espresso in euro/mq all'anno. La liquidazione del contributo a sostegno dell'attività è subordinata al controllo positivo dell'effettivo mantenimento del decoro, dell'abbellimento e della pulizia dell'area concessa in uso.
3. La durata del contratto è annuale, rinnovabile per un periodo massimo di cinque anni, eventuali deroghe, dettate da motivi di interesse pubblico, potranno essere valutate dall'Amministrazione comunale.

Art. 34 – Affidamento di orti sociali-urbani

1. Per orto urbano si intende un appezzamento di superficie variabile da 30 a 60 mq, all'interno di un terreno di proprietà comunale allestito e messo a disposizione agli aventi titolo affinché sia utilizzato, con valenza sociale, di aggregazione e didattica senza scopo di lucro, per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario, nel rispetto delle regole stabilite dalla convenzione.
2. Con deliberazione della giunta comunale si individuerà un importo annuale quale canone forfetario da versare al Comune a titolo di concorso nelle spese di gestione e di consumo dell'acqua.
3. La durata del contratto è triennale, eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di sei anni.

Art. 35 – Affidamento di spazi verdi con il sistema della sponsorizzazione

1. Con il termine "affidamento con il sistema della sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di pulizia, manutenzione o di riqualificazione di aree verdi comunali, svolta da soggetti privati in cambio della pubblicità del nome della ditta mediante l'installazione obbligatoria di una o più targhe informative indicanti il nome ed il logo dello sponsor.
2. Le tipologie, la quantità, la collocazione delle targhe saranno concordate tra il Comune e lo sponsor nel rispetto delle regole stabilite dalla convenzione.
3. La durata del contratto è annuale.

Titolo VI

Divieti negli spazi verdi pubblici

Art. 36 – Divieti

1. Negli spazi a verde di cui all'art. 2 è vietato:
 - a) raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione, compreso il legname, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 27;
 - b) asportare la terra;
 - c) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi gli striscioni ed i cartelli segnaletici, senza la preventiva autorizzazione del Servizio competente della gestione del verde;
 - d) calpestare le aiuole ed i tappeti erbosi;
 - e) campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
 - f) sostare e transitare con veicoli a motore;
 - g) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;

- h) posizionare strutture fisse o mobili, ancorché consentite dagli strumenti urbanistici, senza le preventive autorizzazioni dei Servizi competenti;
 - i) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
 - j) abbandonare rifiuti o residui alimentari di qualsiasi genere;
 - k) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
 - l) abbandonare animali domestici;
 - m) accedere con animali senza l'uso del guinzaglio e senza museruola, ove questa sia prescritta;
 - n) introdurre animali nelle aree verdi destinate a gioco, delimitate e segnalate da appositi cartelli di divieto;
 - o) rimuovere e danneggiare le uova, i nidi e le tane;
 - p) catturare e molestare gli animali selvatici;
 - q) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria, anche propedeutica alla caccia, in conformità alla normativa vigente in materia venatoria;
 - r) alimentare gli animali presenti, salvo che negli spazi appositamente attrezzati dalla Amministrazione comunale mantenendo sempre l'igiene e il decoro del sito;
 - s) fumare e consumare bevande alcoliche nelle aree destinate al gioco dei bambini site nei giardini pubblici, delimitate e segnalate da appositi cartelli di divieto;
2. Per motivate esigenze, il dirigente del Servizio competente della gestione del verde, previa comunicazione al Sindaco con propria determinazione, può disporre il divieto di accesso degli animali da affezione a giardini e parchi. Tale divieto va adeguatamente evidenziato con apposita segnaletica (vedi art. 24).
 3. E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.
 4. Eventuali deroghe ai divieti di cui al primo comma del presente articolo potranno essere disposte dal Servizio competente a seguito di motivate istanze.

Titolo VII

Indirizzi progettuali per nuove realizzazioni e manutenzioni di aree a verde pubblico o ad uso pubblico

Art. 37 – Progettazione di spazi verdi nelle aree destinate ad opere di urbanizzazione

1. Le prescrizioni del presente titolo vanno osservate nella redazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, nonché in tutti i casi in cui, in virtù di convenzioni urbanistiche, debbano essere realizzate aree da destinare a verde pubblico o ad uso pubblico.
2. Nei comparti di nuovo insediamento deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.
3. Gli standard di tale superficie sono fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG.
4. Sulla superficie destinata a verde pubblico/di uso pubblico devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:
 - a. 40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità)
 - b. 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
5. In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.
6. Per gli interventi che comprendono la messa a dimora di specie vegetali dovrà essere prevista a garanzia della corretta esecuzione, manutenzione e completo adempimento degli obblighi assunti, una cauzione o polizza fidejussoria pari al valore di mercato di quanto

progettato. Tale cauzione o polizza verrà svincolata ad avvenuta verifica dell'attecchimento delle piante da parte del Servizio competenti.

Art. 38 - Progettazione delle aree verdi pubbliche

- I. I piani ed i progetti di cui all'art. 37, qualora prevedano la realizzazione di nuove aree verdi pubbliche o di uso pubblico o comunque riguardino aree già interessate da presenze vegetali, devono essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, che comprenda:
 - a) studi ed indagini sullo stato di fatto riguardante l'inquadramento paesaggistico compositivo con particolare riguardo alle alberature (specie, dimensioni, stato fitosanitario, ecc., di ogni pianta), con relativa planimetria e documentazione fotografica;
 - b) la salvaguardia di tutte le specie arboree significative; qualora sia evidente l'impossibilità ad agire in tal senso, il Servizio competente della gestione del verde richiederà il trasferimento delle piante ritenute di rilevanza ambientale in altro sito; per le specie non trapiantabili dovrà essere prevista la messa a dimora di nuovi soggetti arborei di sviluppo e portamento analoghi a quelli abbattuti;
 - c) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali relative alle aree verdi, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti, degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale, tenendo conto anche dell'edificato presente;
 - d) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti necessari di irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, ecc., nonché viabilità, passi carrai e utenze aeree e sotterranee attigue all'area di intervento;
 - e) un disciplinare descrittivo e grafico degli elementi prestazionali, tecnici ed economici relativo al progetto dello spazio verde;
 - f) piano di manutenzione delle opere a verde e impianti tecnologici con specifica dei costi di gestione;
 - g) programma operativo di tutela e salvaguardia del verde esistente nella fase di esecuzione dei lavori;
 - h) programma manutentivo di attecchimento dell'impianto a verde da realizzare, comprensivo degli oneri ed interventi, posti a carico dell'esecutore per il periodo di un anno dal collaudo delle opere, atti a garantire il perfetto sviluppo ed attecchimento della vegetazione;
 - i) per l'eventuale futura gestione, al Servizio competente della gestione del verde dovranno essere forniti anche gli elaborati grafici di dettaglio degli interventi, degli impianti, degli arredi e dei giochi realizzati, con le relative schede e manuali di gestione e certificazioni di conformità alle normative vigenti;
 - j) qualora vengano coinvolte alberature preesistenti, dovrà essere fornita al Servizio competente della gestione del verde una valutazione dello stato fitosanitario della pianta, un'analisi statica della stessa e l'indicazione del grado di compromissione di tali parametri generato dall'intervento; ad ultimazione dei lavori andrà presentata una certificazione di salute e stabilità della pianta sottoscritta da tecnico abilitato.

Art. 39 – Disposizioni per nuovi spazi verdi fuori dai centri abitati

1. Nelle zone esterne ai centri abitati di cui all'art.4 del Codice della strada dovranno essere utilizzate o mantenute specie vegetali tipiche del territorio circostante come indicato al successivo all'art. 42 (di cui all'allegato B).
2. L'eventuale utilizzo di specie diverse può essere consentito (compatibilmente con le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante) ed in misura inferiore al 10% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.

Art. 40- Arredo verde delle aree destinate a parcheggio

1. Salvo diverso parere della competente Soprintendenza, nella progettazione di parcheggi a raso, pubblici o di uso pubblico, deve essere prevista la messa a dimora di alberi in numero sufficiente a garantire una superficie coperta (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.
2. Va assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a 4 mq adeguatamente protetta dal calpestio e dagli urti. Qualunque manufatto deve essere realizzato ad una distanza minima di 1 m dal fusto dell'albero in modo da impedire danneggiamenti nel tempo.
3. Va inoltre prevista una pavimentazione permeabile su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata .
4. Sulle aree già adibite a parcheggio pubblico, in caso di interventi di sostituzione dei soggetti arborei o modifica dello stato esistente, dovrà essere garantita ad ogni pianta, una superficie permeabile, protetta dagli urti degli autoveicoli, di dimensioni adeguate.
5. In caso di riattamento di aree a parcheggio esistenti e ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, una adeguata superficie a verde va, almeno in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale mediante l'uso di piante rampicanti.
6. In caso di parcheggi interrati realizzati su aree già interessate da presenze vegetali o su cui è prevista la realizzazione di aree verdi, va realizzato un manto di copertura adeguatamente isolato e protetto dalle interferenze degli apparati radicali , con riporto di terreno di adeguato spessore per consentire la messa a dimora anche di soggetti arborei di terza grandezza (altezza < m 12).
7. Per gli interventi che comprendono la messa a dimora di specie vegetali dovrà essere prevista, a garanzia della corretta esecuzione, manutenzione e completo adempimento degli obblighi assunti, una cauzione o polizza fidejussoria pari al valore di mercato di quanto progettato che verrà svincolata ad avvenuta verifica dell'attecchimento delle piante da parte del Servizio competente della gestione del verde.

Art. 41 – Alberature lungo la viabilità urbana

1. I filari, che costituiscono i viali alberati, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e, come tali, gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. Pertanto, a seguito di ogni abbattimento, nella stessa area dovrà essere sempre eseguito un nuovo impianto.
2. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile rispettando comunque le distanza minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, secondo la seguente articolazione:
 - a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5: solo arbusti;
 - b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3: alberi con h < 12m;
 - c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4: alberi con 12m > h < 18m;
 - d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 4: alberi con h > 18m;

3. Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera o permeabile di dimensioni adeguate al suo sviluppo.
4. Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI</u>
a) 1° grandezza (altezza > 18 m)	m ² 8,00
b) 2° grandezza (altezza 12 – 18 m)	m ² 3,50
c) 3° grandezza (altezza < 12 m)	m ² 2,00

5. Nel caso di realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista compatibilmente con gli spazi a disposizione, una qualificata dotazione di verde.
6. La progettazione degli impianti tecnologici, sia aerei che di sottosuolo, va dimensionata e progettata in coerenza con il verde presente o di progetto, prevedendo le possibili interazioni o incompatibilità, anche future, tra il verde e l'impianto tecnologico in modo da garantire la salvaguardia dei viali alberati.
7. Oltre alla documentazione prevista all'art. 38, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.
8. Per la messa a dimora si dovranno sempre adottare tutti gli accorgimenti per un armonico sviluppo della pianta nel tempo e comprendere l'esecuzione di una buca di adeguate dimensioni, l'apporto di terreno di medio impasto ricco di sostanza organica, arricchito ed attivato con micorrize, la predisposizione di un adeguato sistema di arieggiamento e drenaggio ed anche di ancoraggio con pali tutori o tiranti nel sottosuolo, il collare di protezione, il tubo di predisposizione per l'irrigazione, la pacciamatura ed una copertura della conca con materiale drenante o griglia di protezione.

Art. 42 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
2. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
3. I criteri per la scelta dovranno variare in funzione della zona in cui vengono attuati gli interventi e dovranno essere più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, mentre potranno avere maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali (nell'allegato B sono indicate le specie arboree consigliate).
4. È vietato l'utilizzo delle seguenti specie che generalmente si diffondono molto velocemente a scapito delle specie autoctone:
 1. Acero negundo (*Acer negundo*);
 2. Ailanto (*Ailanthus glandulosa*);
 3. Broussonezia (*Broussonetia papyrifera*);
 4. Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa*);
 5. Robinia (*Robinia pseudoacacia*).

Art. 43 – Abbattimenti

1. I soggetti arborei di recente impianto e le alberature di proprietà comunale, aventi circonferenza del tronco superiore a 30 cm rilevato a 130 cm dal suolo, sono tutelati e devono essere conservati.
2. Qualora si renda necessario un abbattimento, compatibilmente con motivazioni di pubblica sicurezza questo non dovrà essere eseguito in presenza di uova o nidiacei e di regola dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo adatto alle condizioni ecologico-ambientali del sito.
3. Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
4. Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
5. In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente e la sua sostituzione con terreno di coltivo come da art. 41.
6. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista la sostituzione integrale con un nuovo impianto. Nel qual caso sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.
7. Qualora la presenza dell'alberatura esistente sia in contrasto con le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, o comunque arrechi danni debitamente documentati a strutture portanti di manufatti edilizi potrà essere eliminata senza obbligo di ripristino. A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente della gestione del verde apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure di arboricoltura alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi, o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

Art. 44 – Potature

1. Un albero correttamente messo a dimora e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. Nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario.
2. L'intervento di potatura è finalizzato al mantenimento della sicurezza dei luoghi mediante la rimozione delle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e/o ad infrastrutture o che interferiscono con gli impianti d'illuminazione e semaforici già esistenti e con la segnaletica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative al Codice della strada. L'intervento di potatura è altresì finalizzato a riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
3. Fatti salvi casi particolari (quali forme di gestione con la tecnica della forma "obbligata" o di pubblica sicurezza) le potature vanno effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a cm 30 con la tecnica comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

4. Compatibilmente con motivazioni di pubblica sicurezza, gli interventi di potatura non dovranno essere eseguiti in presenza di uova o nidiacei ovvero non essere eseguiti nei mesi da aprile a fine giugno
5. Gli interventi di capitozzatura, di norma sono considerati, agli effetti del presente regolamento, interventi da non eseguire.
6. La segnaletica stradale, comunque posta nel rispetto del Codice della Strada, non potrà essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea o da richiedere apposite potature per permetterne la visibilità.

Art. 45 – Censimento alberature

1. Il patrimonio arboreo dovrà essere censito dal Servizio competente della gestione del verde ai sensi della normativa vigente.
2. Tutti gli interventi di abbattimento ovvero di nuovo impianto di alberature eseguiti per conto dell'Amministrazione comunale dovranno essere dettagliatamente relazionati al Servizio competente della gestione del verde sotto il profilo planimetrico e descrittivo delle piante per l'inserimento nel software di censimento in dotazione dell'Amministrazione comunale. L'elaborato grafico che dovrà essere consegnato dal Direttore dei Lavori al Servizio competente della gestione del verde, sia in formato cartaceo che su supporto elettronico, dovrà indicare con precisione le coordinate, le dimensioni e la specie dei nuovi impianti o di quelli abbattuti.

Art. 46 – Alberi di pregio

1. E' vietato su tutto il territorio comunale ogni intervento di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale di alberi, con circonferenza del fusto, misurato a 130 cm dal suolo, superiore a 155 cm oppure superiore a 220 cm se misurato al colletto; stesse prescrizioni valgono per tutti gli alberi con altezza superiore a 15 metri.
2. Interventi dettati da particolari necessità possono essere autorizzati dal Servizio competente della gestione del verde, previa attenta valutazione della singola fattispecie, e sentite anche le Associazioni ambientaliste riconosciute.
3. Le specie di cui all'articolo 42 comma 4 non sono mai considerate alberi di pregio.

Titolo VIII

Verde privato

Art. 47 – Indirizzi gestionali

1. Considerato l'elevato valore ambientale e paesaggistico dei parchi, giardini, di proprietà privata facenti parte integrante del tessuto urbano, al fine di valorizzare e preservare tale patrimonio ambientale, per le aree di verde privato, compatibilmente con situazioni di comprovata somma urgenza, valgono le prescrizioni indicate agli articoli, 42 comma 4 – 46 – *Alberi di pregio* del presente Regolamento.
2. Gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale di alberi di cui all'articolo 46 devono essere autorizzati dal Servizio competente della gestione del verde, entro 30 giorni, previa attenta valutazione della singola fattispecie e sentite anche le Associazioni Ambientaliste riconosciute. Decorso tale termine si applica il silenzio assenso di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii.
3. La messa a dimora di nuove alberature dovrà rispettare le distanze dai confini previste dal Codice Civile.

Titolo IX

Sanzioni

Art. 48 – Vigilanza

1. Il Corpo di Polizia Municipale è preposto al controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento di violazioni.
2. Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, delle ordinanze sindacali emanate in materia, e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti:
 - a. gli appartenenti alla Polizia locale del Comune di Trieste ;
 - b. gli appartenenti alle Guardie Ambientali del Comune di Trieste;
 - c. gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria .
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento possono altresì procedere anche i funzionari del Comune di Trieste a ciò demandati con ordinanza del Sindaco;
4. I soggetti indicati al precedente Comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento ed all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 49 – Sanzioni

1. Fatto comunque salvo quanto già disciplinato e sanzionato dalla normativa Nazionale /Regionale e regolamentare in materia ambientale, di circolazione stradale, di benessere degli animali la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta, la sanzione da Euro 150,00 a Euro 900,00 (con possibilità di pagamento in misura ridotta di un importo di euro 300,00) ad eccezione della fattispecie prevista all'art. 46 e 47 comma 2 per la quale la sanzione prevista è compresa tra Euro 250,00 Euro 1.500,00 (con possibilità di pagamento in misura ridotta di un importo di euro 500,00).
2. La medesima sanzione da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 è irrogata per l'esecuzione di scavi a distanza dalla pianta inferiore alla distanza minima prescritta dall'art. 4, senza aver preventivamente ottenuto la deroga, oppure per l'esecuzione dei lavori in difformità dalla deroga concessa e per la mancata adozione delle cautele, necessarie a garantire l'integrità e sicurezza dalle piante, prescritte dall'articolo 6 in caso di allestimenti di cantieri su aree verdi e alberate.
3. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta inoltre, l'obbligo di ripristino e di risarcimento del danno, ove accertato, in base alle tabelle allegate.
4. Gli importi incassati con le sanzioni previste nei commi precedenti sono utilizzati per le necessità del Servizio competente nella gestione del verde pubblico

Titolo XI

Norme finali

Art. 50 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento sul verde pubblico approvato con deliberazione consiliare n.104 dd. 20 dicembre 2005.

Art. 51 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento del Verde Pubblico entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consigliare di approvazione.
2. Il presente regolamento non si applica ai progetti presentati al protocollo generale del comune antecedentemente all'approvazione di cui al primo comma.

Art. 52 – Varianti

1. Per eventuali successive modifiche ed integrazioni del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale costituirà una commissione consultiva interna, presieduta dal Direttore dell'Area di competenza o suo delegato, alla quale saranno chiamati a partecipare in forma consultiva i rappresentanti locali delle associazioni ecologiste ed ambientaliste riconosciute ed i rappresentanti della categoria dei professionisti abilitati agronomi/forestali, periti agrari e agrotecnici.

APPENDICE

Glossario

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “abbattimento”: intervento di taglio di una pianta che comporta la sua caduta al suolo e successiva eliminazione;
- b) “altezza pianta”: naturale sviluppo epigeo di una pianta misurato dalla base all’apice della chioma;
- c) “area di insidenza”, superficie corrispondente alla proiezione della chioma al suolo;
- d) “bosco”: terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri (misurati dalla base esterna dei fusti) e copertura arborea superiore al 20% (art.6 della L.R. n.9/2007);
- e) “capitozzatura”: taglio praticato sul fusto principale o sui rami, con diametro superiore a 30 cm di circonferenza;
- f) “colletto”: estremità basale della pianta corrispondente alla zona di passaggio fra il fusto e la radice a livello del suolo;
- g) “giardino”, ogni spazio verde attrezzato non ricompreso nei giardini storici;
- h) “modifica sostanziale della chioma”: interventi di potatura che determinano una riduzione del volume della chioma o una modifica del portamento naturale della pianta.
- i) “orti sociali urbani”: terreni di verde patrimoniale attrezzato, adibibili ad uso orticolo, siti all’interno dell’area urbana, delimitati soltanto dall’esterno con recinzioni o meno e suddivisi internamente in piccoli appezzamenti di norma di circa 40-60 mq.;
- j) “pacciamatura”: materiale di vario genere posto a copertura del terreno per il controllo delle infestanti anche al fine di favorire lo sviluppo delle piante, ridurre le dispersioni di umidità e mantenere gli apparati radicali protetti dal gelo;
- k) “parco e/o giardino storico”, area verde che ha assunto particolare significato culturale e storico nel contesto cittadino / per la città;
- l) “parco urbano”, bosco di proprietà comunale attrezzato ed organizzato a finalità ricreativa;
- m) “potatura”: interventi di taglio (cesori) di parti di pianta, atti a modificare il suo modo naturale di vegetare e/o fruttificare;
- n) “potatura di ritorno”: consiste nel tagliare il ramo immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina;
- o) “prato estensivo”, una superficie erbosa costituita da un miscuglio di specie erbacee con prevalenza di graminacee a tessitura del manto grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali;
- p) “spazio verde pertinenziale”, ogni area verde funzionalmente connessa ad immobili di proprietà comunale;
- q) “tappeto erboso”, una superficie coperta da un miscuglio a prevalenza di specie graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente “ornamentale”;
- r) “verde orizzontale”: insieme di prati estensivi e/o tappeti erbosi, piante arbustive, fiorifere o meno, tappezzanti, anche con piccoli alberi allestite in un unico impianto omogeneo, anche con un sistema d’irrigazione e copertura del suolo con materiale pacciamante;

Metodologie di stima del valore ornamentale

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero (in caso di abbattimenti), adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute.

Il valore della pianta sarà commisurato alle seguenti variabili: prezzo di base, indice estetico e dello stato sanitario, indice di posizione, indice di dimensione.

Prezzo di base A: equivale ad un decimo del prezzo di acquisto di un albero che ha raggiunto determinate condizioni di sviluppo. In particolare, per le latifoglie si farà riferimento ad una pianta avente un tronco di cm 10-12 di circonferenza ad un metro da terra, mentre per le conifere ci si riferirà ad un esemplare avente un diametro fra cm 15 e 18

Indice estetico e dello stato sanitario B : il coefficiente ha un intervallo variabile da 1 a 10 in relazione all'aspetto estetico, all'inserimento o meno in un complesso di piante (alberi in gruppo, in filari o isolati) e alle condizioni fitosanitarie.

STATO SANITARIO, VEGETATIVO E POSIZIONE DELL'ALBERO

INDICE

Pianta sana, vigorosa, solitaria	10
Pianta sana, vigorosa, in gruppi da 2 a 5 esemplari	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo > 5 es. o in filare	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, media vigoria, in gruppi da 2 a 5 esemplari	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo > 5 es. o in filare	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	4
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare	3
Pianta senza vigore, ammalata	2
Pianta senza valore	1

Indice di posizione C: il coefficiente può oscillare da un minimo di 4 a un massimo di 8 in funzione dell'area nella quale è ubicata la pianta, considerando che vi sia una correlazione stretta tra il valore delle piante e il valore delle aree su cui esse sono collocate.

UBICAZIONE PIANTA

INDICE

Città	8
Periferia	6
Zone rurali	4

Indice delle dimensioni D: è correlato con la circonferenza del tronco ad un metro di altezza del suolo. L'indice esprime l'aumento di valore in funzione dell'età dell'albero e, nel contempo, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi.

Circonferenza in cm	Coefficiente D
30	1
40	1,4
50	2
60	2,8
70	3,8
80	5
90	6,4
100	8
110	9,5
120	11
130	12,5
140	14
150	15
160	16
170	17
180	18
190	29
200	20
220	21
240	22
260	23
280	24
300	25
320	26
340	27
360	28
380	29
400	30
420	31
440	32
460	33
480	34
500	35
600	40
700	45
800	50

L'indennizzo da corrispondere della pianta sarà uguale al prodotto degli indici suddetti moltiplicato a sua volta per il prezzo di base.

$$\mathbf{V.o. = A \times B \times C \times D}$$

L'indennizzo complessivo da corrispondere sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a.$$

dove:

I	= indennizzo
V.o.	= valore ornamentale
S.a:	= spese di abbattimento

Nel caso di sinistro che provochi solamente un danno parziale all'albero e che comunque non comporti un suo abbattimento, il metodo seguito adotta i seguenti criteri di valutazione:

1) ferite al tronco e scortecciamento: l'indennizzo è direttamente proporzionale al danno subito. L'entità fisica del danno è espresso in termini percentuali sulla base della lesione inferta al tronco, comparata con la circonferenza dello stesso.

Lesioni in % della circonferenza	Indennità in % del valore dell'albero
Fino a 10	-
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	70
Fino a 45	90
Fino a 50	100

Nella valutazione del danno questo metodo tiene conto anche di eventuali menomazioni fisiologiche derivanti da attacchi fungini, favoriti dalle lesioni riportate.

INTERVENTI SULLA CHIOMA

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s$$

dove:

I	= Indennizzo spettante
V.o.p.	= Valore ornamentale precedente l'intervento
V.o.s.	= Valore ornamentale successivo all'intervento

Metodologia di stima del danno biologico all'apparato radicale

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$I : D.B. = V.o. \times H$$

dove

D.B. = Danno Biologico

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate

ALLEGATO B
SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE NEL TERRITORIO COMUNALE

Specie vegetali idonee all'ambiente locale

1. *Acer campestre* (oppio o testucchio)
2. *Acer monspessulanum* (acero minore)
3. *Acer platanoides*
4. *Acer pseudoplatanus* (acero di monte)
5. *Alnus glutinosa* (ontano nero)
6. *Buxus sempervirens* (bosso)
7. *Carpinus betulus* (carpino bianco)
8. *Celtis australis* (bagolaro o spaccasassi)
9. *Cercis siliquastrum* (albero di Giuda)
10. *Colutea arborescens* (vescicaria)
11. *Cornus mas* (corniolo)
12. *Cornus sanguinea* (sanguinello)
13. *Coronilla emerus* (cornetta dondolina)
14. *Corylus avellana* (nociolo)
15. *Craetegus monogyna* (biancospino)
16. *Euonymus europaeus* (cappello da prete)
17. *Frangula alnus* (frangola)
18. *Fraxinus excelsior* (frassino maggiore)
19. *Fraxinus oxycarpa* (frassino ossifillo)
20. *Fraxinus ornus* (orniello)
21. *Ilex aquifolium* (agrifoglio)
22. *Juglans regia* (noce)
23. *Laburnum anagyroides* (maggiociondolo)

24. *Ligustrum vulgare* (ligustro)
25. *Mespilus germanica* (nespolo)
26. *Morus alba* (gelso bianco)
27. *Ostrya carpinifolia* (carpino nero)
28. *Paliurus spina-christi* (marruca)
29. *Pinus halepensis* (pino d'Aleppo)
30. *Populus alba* (pioppo bianco)
31. *Populus x canescens* (pioppo gatterino)
32. *Populus nigra*, var. *pyramidalis* (pioppo cipressino)
33. *Populus tremula* (pioppo tremolo)
34. *Prunus avium* (ciliegio selvatico)
35. *Prunus mahaleb* (ciliegio canino)
36. *Prunus spinosa* (prugnolo)
37. *Quercus cerris* (cerro)
38. *Quercus ilex* (leccio)
39. *Quercus petraea*, *Q. sessiliflora* (rovere)
40. *Quercus pubescens* (roverella)
41. *Quercus robur*, *Q. pedunculata* (farnia)
42. *Rhamnus cathartica* (spino cervino)
43. *Rosa canina* (rosa selvatica)
44. *Ruscus aculeatus* (pungitopo)
45. *Salix alba* (salice bianco)
46. *Salix caprea* (salicone)
47. *Salix cinerea* (salice cinereo)
48. *Salix eleagnos* (salice di ripa)
49. *Salix triandra* (salice diaceste)

50. *Sambucus nigra* (sambuco)
51. *Sorbus aria* (farinaccio)
52. *Sorbus domestica* (sorbo domestico)
53. *Sorbus torminalis* (ciavardello)
54. *Spartium junceum* (ginestra)
55. *Staphylea pinnata* (borsolo)
56. *Taxus baccata* (tasso)
57. *Tilia cordata* (tiglio selvatico)
58. *Tilia platyphyllos* (tiglio nostrale)
59. *Ulmus campestris* (olmo campestre)
60. *Viburnum lantana* (lantana)
61. *Viburnum opulus* (palla di neve)

Specie vegetali naturalizzate e/o a sufficiente adattabilità all'ambiente locale

1. *Aesculus hippocastanum* (ippocastano) (*)
2. *Aeculus carnea* (ippocastano a fiori rosa)
3. *Alnus cordata* (ontano napoletano)
4. *Cupressus sempervirens* (cipresso)
5. *Diospyros kaki* (cachi)
6. *Hippophae rhamnoides* (olivello spinoso)
7. *Laurus nobilis* (alloro nostrale)
8. *Morus nigra* (moro - gelso nero)
9. *Olea europea* (olivo)
10. *Pinus nigra* (pino nero)
11. *Pinus pinea* (pino domestico – pino da pinoli)
12. *Pinus sylvestris* (pino silvestre)

13. *Platanus acerifolia* (platano)
 14. *Prunus amygdalus* (mandorlo)
 15. *Prunus armeniaca* (albicocco)
 16. *Prunus cerasifera* (mirabolano)
 17. *Prunus domestica* (susino)
 18. *Pyracantha coccinea* (agazzino)
 19. *Salix fragilis* (salice fragile)
 20. *Syringa vulgaris* (serenella o lillà)
 21. *Tilia* ss.vv. e cultivar (tiglio, specie non autoctone)
 22. *Viburnum tinus* (viburno tino o lentaggine)
- (*) dopo eliminazione infestazione da *Cameraria horidella*

SPECIE VEGETALI NON LONGEVE

Specie a rapida crescita

1. *Albizzia julibrissin* (albizzia)
2. *Catalpa bignonioides* (catalpa)
3. *Chamaecyparis* ss.vv. (chamacyparis specie varie)
4. *Paulownia imperialis* (paulonia)
5. *Pinus excelsa* (pino himalaiano)
6. *Populus x canadensis* (pioppo ibrido)
7. *Thuia* ss.vv. (tuaia specie varie)
8. *Salix* ss.vv. (salici specie varie)